

Municipio



Carà 2
Casella postale 161
CH 6593 Cadenazzo

telefono 091 858 11 77
telefax 091 858 25 22

e-mail municipio@cadenazzo.ch
web www.cadenazzo.ch

funzionario Gianpietro Lucca
telefono 091 850 29 16
e-mail gianpietro.lucca@cadenazzo.ch

Membri del Consiglio comunale
del Comune di Cadenazzo

Cadenazzo 26 agosto 2014
Ris. mun. 691 del 25.08.2014

Messaggio municipale 31/2014

Corpo pompieri – nuova convenzione con il Comune di Sant'Antonino e nuovo regolamento del Corpo pompieri di Cadenazzo

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con la presente richiesta, si intende da un lato sistemare una questione legata alle recenti aggregazioni, come pure mettere a disposizione del Corpo pompieri un nuovo Regolamento.

Premessa:

La prima convenzione stipulata con i Comuni di Contone, Robasacco e Sant'Antonino risale al 1984. A seguito di una serie di modifiche nell'ordinamento legislativo cantonale, la stessa è stata rivista e adattata nel 2003. Successivamente, a seguito della nostra aggregazione con Robasacco non sono state apportate delle modifiche, ma semplicemente un adeguamento alla chiave di riparto (come se si fosse ancora separati). La successiva uscita di Contone a seguito dell'aggregazione del Gambarogno, aveva portato ad un'applicazione simile per quanto riguarda i riparti con il restante Comune di Sant'Antonino.

Allo stato attuale, è per il Municipio opportuno procedere ad una revisione della convenzione, in particolare per consolidare la situazione venutasi a creare.

Inoltre, il Corpo pompieri non ha mai avuto un suo Regolamento specifico, ma unicamente delle direttive interne che non erano supportate dalle necessarie basi legali. Per questo motivo, si propone pure di approvare un apposito Regolamento per la gestione del Corpo pompieri di Cadenazzo.

In merito all'importanza del Corpo pompieri di Cadenazzo, non crediamo sia necessario dilungarsi, se non per ringraziare tutti i militi, i quadri e i comandanti che in questi anni hanno sempre offerto un servizio alla popolazione di prim'ordine. Siamo altresì sicuri che la medesima qualità si continuerà ad averla anche in futuro.

Nuova convenzione:

La nuova convenzione, che andrà a sostituire quella del 2003, è stata ridotta, passando da 12 a 8 articoli, ai meri scopi convenzionali. Tutti gli articoli riguardanti aspetti specifici della gestione, struttura e organizzativi sono stati trasferiti nel Regolamento. Oltre a questi aspetti, le modifiche non sono sostanziali, ma unicamente di forma adattando l'unico Comune oltre a quello sede su cui il Corpo può operare.

Art. 1 – Basi

L'organizzazione cantonale prevede i corpi di categoria

- A: Centri di soccorso cantonale;
- B: Centri di soccorso regionale;
- C: Corpi di supporto locale;
- D: Corpi aziendali.

Il nostro corpo è inserito nell'organizzazione cantonale come corpo di categoria B ed in questo articolo viene sostanzialmente specificato questo aspetto.

Art. 2 – Organizzazione

In questo articolo viene specificata l'organizzazione della struttura gestionale "mantello". La stessa non ha influenza gestionale diretta sul corpo il cui compito è demandato al comandante. Si occupa degli aspetti indicati nell'art. 4.

Art. 3 – Compiti del Comune sede

Il Comune sede ha grossa importanza per la gestione del corpo in particolare nel mettere a disposizione gli attrezzi e mezzi non forniti dal competente servizio cantonale. Il Legislativo comunale, ha poi ampio potere al momento dell'approvazione dei conti, in quanto quelli del corpo pompieri sono integrati in quello dell'amministrazione.

Art. 4 – Compiti della Commissione di vigilanza

nessuna ulteriore osservazione

Art. 5 – Riparto delle spese

Questo articolo è stato ripreso dalla versione precedente.

Art. 6 – Validità

Art. 7 – Contestazioni

Art. 8 – Norma abrogativa

Questi ultimi tre articoli sono unicamente formali e tipici delle convenzioni che all'atto pratico corrispondono a dei Regolamenti.

Il Regolamento:

La sua struttura riprende quella di altri Regolamenti di corpi pompieri di categoria B. L'obiettivo principale è quello di codificare molti aspetti che già oggi vengono svolti nei modi indicati, ma che per quanto detto in precedenza non erano codificati.

Lo stesso prevede i seguenti 15 articoli. Laddove ritenuto necessario, sono state inserite delle spiegazioni supplementari.

Art. 1 – Costituzione

Sono semplicemente indicate le basi legali superiori e i compiti principali.

Art. 2 – Zona d'intervento

Nessuna osservazione.

Art. 3 – Struttura del Corpo e dei preposti

In altre parole è riportato l'organigramma funzionale e gerarchico del Corpo. Lo stesso proprio di recente è stato modificato a livello superiore, ma unicamente per i corpi di categoria A.

Art. 4 – Nomine, requisiti, disdette, congedi, pensionamenti e promozioni

Si tratta con questo articolo di codificare una procedura usuale che già oggi viene applicata.

Art. 5 – Esercizi, corsi, manutenzioni, ripristini

Sono riportati in principali diritti e doveri delle varie funzioni secondo la struttura dell'art. 3. È pure dato margine al comandante di allestire delle specifiche direttive interne. Nel caso di sua realizzazione lo stesso non potrà andare in contrasto con i disposti normativi del presente Regolamento, ma solamente spiegare l'organizzazione con un dettaglio maggiore (ad esempio, mansionari specifici, flussi, procedure,...).

Art. 6 – Gestione finanziaria, patrimoniale

Anche nella gestione del corpo pompieri gli aspetti finanziari non sono del tutto trascurabili. Il formalizzare la necessità di una revisione da parte dell'Organo di revisione contabile (vedi art. 3), permette di avere un ulteriore controllo.

Art. 7 – Caserma e locali di deposito

Nessuna osservazione.

Art. 8 – Mezzi, attrezzature, manutenzione

Nessuna osservazione.

Art. 9 – Indennità, diarie e gratifiche

Si tratta di un aspetto che in parte in precedenza era integrato nella convenzione. In questo articolo si è proceduto a codificare meglio le remunerazioni a singoli membri del Corpo, suddividendolo per tipologia d'intervento.

Art. 10 - Spese a carico dei Comuni convenzionati

Nessuna osservazione.

Art. 11 - Assicurazione

Nessuna osservazione.

Art. 12 - Prestazioni a terzi

Questo articolo risulta essere molto importante. Grazie allo stesso, è codificata la possibilità di prestare servizio per terzi, al di fuori dei compiti prescritti nell'art. 1. È inoltre data la possibilità di fatturare a terzi tali prestazioni come prestazioni particolari. Nello specifico, vi è un servizio molto importante soprattutto per la tipologia di insediamenti che sono presenti sul territorio di competenza. Molte ditte, industrie ma anche palazzine residenziali, possono mettere all'esterno degli stabili dei cilindri di sicurezza contenenti le chiavi d'accesso. Così facendo è possibile accedere senza dover creare danni alle porte/finestre. Tale servizio era garantito dal Corpo di Bellinzona e, per il suo trasferimento al nostro corpo, tale articolo risulta fondamentale.

Art. 13 - Diritti e doveri

Nessuna osservazione

Art. 14 - Misure disciplinari

Nessuna osservazione.

Art. 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Nessuna osservazione.

Procedura:

Il Comune sede, secondo i disposti indicati nella convenzione, si occupa autonomamente di approvare il Regolamento. Per contro, la convenzione, sarà sottoposta anche al Legislativo del Comune di Sant'Antonino. Nel periodo di preparazione dei documenti oggetto del presente messaggio, vi è stato un fitto coinvolgimento del rappresentante del Comune di Sant'Antonino come pure del Gruppo comando. Prima di procedere ad allestire il messaggio è pure stato richiesto un parere alla Sezione degli Enti Locali, la quale ha provveduto a richiedere alcuni complementi.

Visto quanto precede, invitiamo a voler risolvere:

1. È approvata la convenzione con il Comune di Sant'Antonino concernente la gestione o organizzazione del Corpo pompieri di Cadenazzo.
2. È approvato il Regolamento del Corpo pompieri di Cadenazzo.
3. Resta riservata l'approvazione del Legislativo comunale di Sant'Antonino per quanto riguarda il punto 1, e la successiva ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali per i punti 1 e 2 del presente dispositivo di risoluzione.

IL SINDACO
Flavio Petraglio

IL SEGRETARIO
Gianpietro Lucca



Allegati:

Convenzione

Regolamento del Corpo pompieri di Cadenazzo

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Pellencini Sandro

CONVENZIONE

Il Comune di Cadenazzo

e

il Comune di Sant'Antonino

in applicazione degli art. da 1 a 23 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, convengono quanto segue:

Art. 1 – Basi

Il Comune di Cadenazzo, in seguito Comune sede, assicura per mezzo del proprio Corpo Pompieri di categoria B (centro di soccorso regionale) gli interventi sul territorio dei Comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino.

Art. 2 – Organizzazione

I Municipi dei Comuni convenzionati nominano un rappresentante ciascuno in seno alla Commissione di vigilanza del Corpo Pompieri di Cadenazzo appositamente istituita.

Il presidente della Commissione di vigilanza è di regola il rappresentante del Comune sede.

Il Comandante del Corpo Pompieri funge da segretario.

Le indennità di presenza e di trasferta dei membri della Commissione di vigilanza sono a carico dei rispettivi Comuni.

Per l'organizzazione del Corpo Pompieri fa stato il Regolamento del Corpo Pompieri di Cadenazzo.

Art. 3 – Compiti del Comune sede

- organizza il Corpo Pompieri e ne regola l'organizzazione mediante il Regolamento comunale del Corpo Pompieri;
- allestisce i preventivi e i consuntivi. Gli stessi sono sottoposti al Comune convenzionato per eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione;
- determina la quota parte di spesa annua a carico dei comuni convenzionati;
- approva mediante il proprio legislativo i preventivi e i consuntivi;
- si fa carico delle spese amministrative e di gestione derivanti dall'applicazione della convenzione.

Art. 4 – Compiti della Commissione di vigilanza

- esamina i preventivi e consuntivi e verifica la quota parte della spesa annua a carico dei comuni convenzionati,
- vigila sul buon funzionamento del Corpo Pompieri.

Art. 5 – Riparto delle spese

Le spese d'esercizio a carico degli enti comunali, di cui all'art. 10 del Regolamento del Corpo Pompieri di Cadenazzo, vengono ripartite tra i Comuni convenzionati secondo la media aritmetica delle seguenti tre calcolazioni:

- a) popolazione del Comune, residente al 31 dicembre dell'esercizio precedente e risultante dalla pubblicazione statistica "Popolazione cantonale";
- b) valore di stima della sostanza immobiliare dell'intero Comune;
- c) superficie boschiva del Comune espressa in ettari.

Art. 6 – Validità

La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2015, riservata l'approvazione dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica del Consiglio di Stato.

La sua durata è indeterminata salvo disdetta di uno dei comuni convenzionati, con preavviso di 12 mesi.

Art. 7 – Contestazioni

Eventuali divergenze che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione saranno risolte con ricorso contro la decisione contestata al Consiglio di Stato.

Art. 8 – Norma abrogativa

È abrogata la convenzione entrata in vigore il 1° gennaio 2003.

Cadenazzo,

La convenzione è stata approvata:

- dal Consiglio comunale del Comune di Cadenazzo il
- dal Consiglio comunale del Comune di Sant'Antonino il
- dalla Sezione enti locali (ratifica decisioni comunali) il

REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI CADENAZZO

Art. 1 - Costituzione

Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996) è istituito un Corpo pompieri di categoria B (centro di soccorso regionale).

I pompieri prestano la loro opera per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi di incendio, sinistri, inondazioni, catastrofi, ecc., che colpiscono il comprensorio d'influenza del Corpo pompieri e nei casi di inquinamento, in particolare causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.

Art. 2 - Zona d'intervento

Il comprensorio d'intervento del Corpo pompieri di Cadenazzo corrisponde al territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati.

In caso di necessità, il Corpo pompieri interviene anche fuori dal comprensorio assegnato, unicamente su richiesta dei Dipartimenti competenti o di altri Corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.

I Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo pompieri sono convenzionati con il Comune di Cadenazzo per la ripartizione dei relativi oneri finanziari.

La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

Art. 3 - Struttura del Corpo e dei preposti

a) Commissione di vigilanza:

la Commissione di vigilanza è composta dai rappresentanti dei Comuni convenzionati. Il comandante del Corpo pompieri funge da segretario della Commissione.

b) Organo di revisione contabile:

la Commissione di vigilanza funge anche da Organo di revisione contabile.

c) 1 Comandante:

responsabile del Corpo Pompieri.

d) 1 Furiere:

responsabile della tenuta della contabilità per il Corpo Pompieri.

e) 1 Vicecomandante.

f) Sottoufficiali.

g) Pompieri attivi;

La distinzione ad appuntato può essere conferita a militi particolarmente meritevoli.

Il numero degli appuntati non può tuttavia superare quello dei sottoufficiali.

h) Responsabili settori del Corpo pompieri.

Art. 4 - Nomine, requisiti, disdette, congedi, pensionamenti e promozioni

La richiesta di nomina deve pervenire in forma scritta al Comune sede il quale dopo preavviso favorevole del Comandante, propone la ratifica alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.

Possono far parte dei corpi pompieri uomini e donne di età fra i 18 e i 60 anni dichiarati idonei dal Medico Cantonale.

Nei corpi pompieri possono entrare persone che abbiano un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei dal Medico Cantonale.

Sono riservate eccezioni in favore di militi attivi occupati almeno a metà tempo nei corpi pompieri in qualità di dipendenti comunali.

La nomina nel Corpo viene comunicata al milite in forma scritta dal Comune sede ed in seguito ratificata dalla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.

Le promozioni vengono proposte in forma scritta dal Comandante al Comune Sede, che trasmette la sua decisione alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino, per la ratifica.

Ogni milite ha la facoltà di richiedere un congedo di al massimo 1 anno, con comunicazione scritta al Comandante il quale lo notificherà al Comune sede. Se al termine del congedo il milite non rientra in servizio, questo viene considerato come disdetta definitiva. Il milite in congedo riceverà tutte le comunicazioni del Corpo come un milite attivo. Il milite in congedo non percepisce alcuna gratifica, remunerazione o altre indennità.

Ogni milite può dare dimissioni dal Corpo. La richiesta è da inoltrare in forma scritta al Comandante con copia al Comune sede. Le dimissioni dal Corpo pompieri vanno inoltrate con un preavviso di due mesi, fatto salvo per le funzioni integrate nello Stato Maggiore secondo l'organizzazione allestita dal Comandante, che hanno un preavviso di sei mesi. Il Comune sede notificherà le dimissioni alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.

Il milite che esce definitivamente dal Corpo è tenuto a riconsegnare tutti gli effetti ricevuti.

Art. 5 - Esercizi, corsi, manutenzioni, ripristini

a) Il Comandante o il suo sostituto, nella figura del Vicecomandante, è tenuto ad organizzare o supervisionare le giornate d'esercitazione nel rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti.

b) Il Corpo organizza da 10 a 12 istruzioni ordinarie per i militi del Corpo Pompieri. Ogni milite è tenuto a parteciparvi. Le fasi di istruzione si suddividono in lezioni teoriche, istruzioni attrezzi ed esercizi pratici.

c) I militi con mansioni particolari, (vedi autisti, portatori di apparecchi per la protezione della respirazione ecc.), possono venir chiamati a seguire un'istruzione approfondita e dettagliata in giornate supplementari che vengono organizzate secondo necessità.

d) In seguito all'iscrizione di militi ai corsi regionali, cantonali o federali, il Corpo organizza dei corsi di preparazione ai quali il milite è obbligato a partecipare.

e) Secondo le esigenze e per garantire la prontezza d'intervento, il Corpo organizza dei turni di manutenzione che vengono eseguiti secondo le direttive cantonali in modo autonomo.

f) Secondo le esigenze del Corpo, d'intervento o di ripristino, i responsabili di servizio istruiti vengono chiamati in servizio per adempiere a tutti i lavori di manutenzione o di ripristino materiale che si rendono necessari, onde garantire l'efficienza dei mezzi e degli attrezzi in dotazione al Corpo.

Le assenze dei militi devono essere comunicate ai quadri del Corpo almeno 48 ore prima dell'entrata in servizio.

Gli ufficiali e sottoufficiali sono tenuti a tenersi costantemente aggiornati sulle nuove disposizioni vigenti e a prepararsi in modo adeguato per l'istruzione ai militi.

Istruttori federali o responsabili di settori specifici sono tenuti ad organizzarsi in modo appropriato, dettagliato e autonomo per quanto riguarda il proprio settore.

Per l'organizzazione interna del Corpo pompieri, lo stesso può dotarsi di un apposito Regolamento allestito dal Comandante, ritenute le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6 - Gestione finanziaria, patrimoniale

A parte alcune indennità per la partecipazione a corsi regionali, cantonali o federali che vengono pagate direttamente dal furiere, tutti gli altri pagamenti vengono effettuati dal Comune sede, che emette, incassa e gestisce le indennità ai militi.

Il periodo/l'anno contabile va dal 1 gennaio al 31 dicembre. La contabilità del Corpo pompieri è affidata, col benessere del Comandante, al Furiere. In caso di cambio del Furiere, l'uscente è tenuto a consegnare tutto il materiale al subentrante, certificando l'esattezza dell'ultimo conteggio e adoperandosi per il cambio delle firme dei conti, come pure nell'introdurre il nuovo Furiere nelle sue mansioni.

Il Corpo gestisce in modo autonomo i conti intestati al Corpo stesso.

Tutti i conti vengono riportati nella contabilità la quale viene controllata dall'Organo di revisione contabile entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'Organo di revisione contabile stila per il Municipio del Comune sede un rapporto entro il 15 febbraio.

Il Comandante del Corpo Pompieri collabora con il Comune sede nella stesura dei preventivi e dei consuntivi.

Il Comune sede trasmette i preventivi alla Commissione di vigilanza entro il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 7 - Caserma e locali di deposito

Al Corpo Pompieri vengono messe a disposizione un deposito e locali consoni all'attività.

L'affitto dell'infrastruttura grava sul preventivo del Corpo.

Migliorie e manutenzioni delle infrastrutture devono essere richieste in forma scritta dal Comandante del Corpo al proprietario dell'infrastruttura stessa, e per ratifica al Comune Sede.

Altre disposizioni: vedi Regolamento cantonale (direttiva per i comuni del maggio 1989).

Ai responsabili del Corpo pompieri vengono messe a disposizione tutte le chiavi necessarie per garantire la prontezza d'intervento in ogni momento, come pure per le operazioni ordinarie del Corpo.

Art. 8 - Mezzi, attrezzature, manutenzione

Il Corpo riceve dal Cantone un contributo annuo per la manutenzione dei mezzi e attrezzi di proprietà del Fondo Incendi.

Il Cantone copre le spese delle assicurazioni RC di tutti i mezzi di trasporto e rimorchi in dotazione al Corpo Pompieri di proprietà del Fondo incendi, mentre che per gli altri le spese sono a carico dei Comuni convenzionati.

Il Corpo deve anticipare le spese di manutenzione e di collaudo di tutti gli altri mezzi ed attrezzi del Corpo. Queste spese restano a carico del Corpo il quale potrà richiedere il rimborso mediante fattura al Comune sede.

L'impiego dei veicoli e delle attrezzature per scopi estranei al servizio soggiace ad una autorizzazione da parte del Comandante, secondo il criterio di eccezionalità, tenuto conto dei limiti delle normative cantonali.

Art. 9 - Indennità, diarie e gratifiche

Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione ai corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, conformemente alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

I Comuni convenzionati onorano i militi per l'attività svolta nel corso dell'anno mediante le seguenti indennità lorde:

a) Indennità fisse annue ai militi del Corpo pompieri:

<u>Funzione</u>	<u>Minimo (fr.)</u>	<u>Massimo (fr.)</u>
Comandante	1'000.00	3'000.00
Vicecomandante	600.00	1'500.00
Sergente maggiore/Furiere	400.00	1'000.00
Sergente	100.00	150.00
Caporale	80.00	120.00
Appuntato	60.00	100.00
Pompiere	50.00	90.00
Responsabile veicoli/meccanico	400.00	1'000.00
Responsabile APR	400.00	1'000.00

Altri responsabili secondo organigramma	200.00	400.00
---	--------	--------

b) Servizi d'ordine e Funerali

Costo pompieri	da fr. 35.00 a fr. 50.00 all'ora
Costo veicoli	fr. 1.50 al km, minimo fr. 30.00 per tragitto

c) Manutenzione serale

Indistintamente per ogni serata	da fr. 40.00 a fr. 60.00
---------------------------------	--------------------------

d) Manovre (per funzione)

Comandante	120.00	180.00
Vicecomandante	100.00	150.00
Sergente Maggiore / Furiere	90.00	130.00
Sergente	80.00	120.00
Caporale	70.00	105.00
Appuntato	65.00	100.00
Pompieri	60.00	90.00

e) Corsi Quadri

Indistintamente da fr. 50.00 a fr. 80.00

f) Corsi interni / Cantionali / Federali e interventi

Fanno stato le disposizioni cantionali e federali in materia.

g) Riunioni Comando

Indistintamente da fr. 50.00 a CHF 80.00

h) Gestione e rappresentanza

Vengono considerate ore di gestione e rappresentanza tutte quelle ore che i membri del Comando o un milite (dietro decisione e mandato da parte del Comando) vengono eseguite per lavori di utilità per il Corpo Pompieri al di fuori dalle attività regolari e programmate.

Indistintamente da CHF 30.00/ ora a CHF 50.00 / ora

Le indennità vengono fissate annualmente dal Municipio del Comune sede, tramite ordinanza, previa comunicazione al Comune convenzionato.

Durante il mese di dicembre i Comuni convenzionati, tramite il Comune sede, assegnano ai militi che hanno prestato 25, 30, 35 o 40 anni di servizio una gratifica di fr. 10.00 per anno di servizio.

Il Corpo distribuisce ogni anno le indennità e le gratifiche durante il mese di gennaio successivo, per il tramite del Comune sede, in base ai conteggi presentati dal Furiere.

Art. 10 - Spese a carico dei Comuni convenzionati

Sono a carico dei Comuni convenzionati i costi per la manutenzione, la riparazione dei mezzi e del materiale non soggetti al contributo annuale cantonale, come pure per la tenuta in buono stato delle infrastrutture messe a disposizione dal Comune sede.

Art. 11 - Assicurazione

In caso di infortunio, il milite deve annunciare immediatamente il caso al Comandante o al suo sostituto. In seguito dovrà annunciarlo al proprio datore di lavoro per quanto riguarda il formulario di sinistro. Ogni milite è assicurato sussidiariamente presso la Cassa di Soccorso per Pompieri (vedi nuovi statuti della cassa di soccorso della FSP, entrati in vigore il 27.08.2010).

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia stipula adeguate coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio, di protezione e di assistenza giuridica per gli autisti, di responsabilità civile per il Corpo e per i veicoli. Resta riservato ai Dipartimenti competenti ogni diritto di regresso in caso di colpa grave. I premi sono a carico dei Dipartimenti competenti.

Il Comune sede provvede ad assicurare le infrastrutture messe a disposizione mediante assicurazione stabile e cose che copre gli eventuali danni subiti al valore a nuovo.

Art. 12 - Prestazioni a terzi

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei Pompieri o ne trae un vantaggio.

Le tariffe sono stabilite sulla base di una apposita ordinanza, tenuto conto del principio della copertura dei costi.

Art. 13 - Diritti e doveri

Ogni milite ha l'obbligo di seguire le direttive dei regolamenti dalla FSP.

Ogni milite ha il dovere di richiamare il proprio superiore se ritiene che quest'ultimo non rispetti i regolamenti vigenti.

Ogni milite è tenuto a rispettare il segreto professionale.

Ogni milite ha il diritto d'inoltrare in forma scritta, direttamente al Comandante, un reclamo per quanto riguarda qualsiasi contestazione.

In casi gravi, ogni milite ha il diritto di inoltrare in forma scritta al Comune sede contestazioni riguardanti la conduzione del Corpo da parte del Comandante.

Il Comandante è tenuto a redigere per la Commissione di vigilanza un rapporto sull'andamento del Corpo entro la fine di Febbraio dell'anno successivo.

Il Comandante deve informare il Municipio del Comune sede sulla parte amministrativa e finanziaria, nonché sull'attività del Corpo svolta durante l'anno.

Art. 14 - Misure disciplinari

La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, secondo la loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la multa fino a fr. 500.00;
- 3) la sospensione del servizio fino al massimo di un anno;
- 4) l'espulsione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale sarà data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato.

Contro i provvedimenti del Municipio del Comune sede è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro notificazione.

Le assenze arbitrarie sono punite con una multa di fr. 20.00. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata. L'ammontare delle multe è trattenuto dalle indennità. Se l'indennità è insufficiente a coprire l'ammontare delle multe, il Municipio del Comune sede provvede al relativo incasso.

Art. 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione contraria.

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

Approvato dal Municipio il 25 agosto 2014

Il Sindaco Il segretario

Approvato dal Consiglio comunale il

Il presidente Il segretario

Approvazione dalla Sezione enti locali il

Il capo sezione